

DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITA' (art. 10, lett. b del TUIR)

DETRAZIONE SPESE PER L'ASSISTENZA DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (art. 15, lett. i) septies, TUIR)

DETRAZIONE SPESE SANITARIE – SOGGETTI NON PORTATORI DI HANDICAP (art. 15, lett. c), TUIR)

Sono deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazioni, sostenute da soggetti portatori di handicap che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidità da parte di una commissione medica pubblica (art. 4, Legge 104/92 o incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.).

Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute da familiari che non hanno fiscalmente a carico l'ospite (coniuge, figli, fratelli)

In alternativa per gli ospiti non portatori di handicap che non abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidità da parte di una commissione medica pubblica (art. 4, Legge 104/92 o incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.), alla già esistente deduzione prevista dall'art. 10, lett. b), del TUIR, sopra descritta, sono detraibili, per un importo non superiore a 2.100,00 €, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 40.000,00 €.

L'art. 15, lett. c), del DPR 917/86 stabilisce che dall'imposta lorda sono detraibili in dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% della spesa sostenuta, le spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

Rientrano in tale categoria le spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio e dei familiari fiscalmente a carico.

Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi precisano che non è possibile dedurre o detrarre l'intera retta pagata, ma solo la parte di spese mediche e paramediche di assistenza specifica comprese nella retta.

La DRE del Veneto, in risposta ad un interpello in ordine alle modalità di determinazione della quota deducibile delle spese mediche e di assistenza specifica, ha chiarito che la parte delle spese che l'ospite può dedurre dal reddito complessivo, può essere determinata, come differenza tra la spesa sanitaria media individuale calcolata per giornate di presenza e il contributo giornaliero, relativamente alle voci di spesa del personale sopra elencato e alle altre spese mediche e di assistenza specifica rimaste a carico degli ospiti.

NB: Spetta in ogni caso all'ospite verificare le modalità di deduzione/detrazione delle spese mediche e di assistenza specifica comprese nella retta, ossia se usufruire della deduzione di cui all'art. 10, lett. b) o di quella prevista dall'art. 15, lett. i) septies del TUIR. Si consiglia in ogni caso di portare al C.A.A.F. la documentazione attestante l'invalidità.